

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, AI
FINI DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MESSA IN
SICUREZZA DEL SITO DENOMINATO “EX NUOVA ESA” NEI
COMUNI DI MARCON (VE) E MOGLIANO VENETO (TV) – FASE
4: RIMOZIONE CUMULI DI FANGHI E TERRENI CONTAMINATI E
SVUOTAMENTO CON BONIFICA DI VASCHE INTERRATE**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE
(allegato allo SCHEMA DI CONTRATTO)**

C.U.P. : J94H18000050002– C.I.G. 8375015104

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
NORME AMMINISTRATIVE	1
RIFERIMENTI NORMATIVI	5
TITOLO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	8
Art 1. OGGETTO DELL'APPALTO	8
Art 2. AMMONTARE DELL'APPALTO	8
Art 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
Art 4. OGGETTO DELL'APPALTO - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI	10
TITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	11
Art 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	11
Art 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	11
Art 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	12
Art 8. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	13
Art 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE	14
Art 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	15
Art 11. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	15
Titolo 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE	16
Art 12. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	16
Art 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	16
Art 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	17
Art 15. PROROGHE	17
Art 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
Art 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.	18
Art 18. PENALI IN CASO DI RITARDO	19
Art 19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	19
Art 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	20
Art 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	21
Titolo 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	22
Art 22. NORME GENERALI	22
Art 23. LAVORI A CORPO	22
Art 24. LAVORI A MISURA	22
Art. 24. PAGAMENTO ONERI PER LA SICUREZZA	23
Art. 25. VERIFICA DEI LAVORI, DIFETTI DI COSTRUZIONE E RIFACIMENTI	23
Art. 26. ACCETTAZIONE DEI CORRISPETTIVI E PREZZI UNITARI	24
Art. 27. LAVORI IN ECONOMIA - PRESTAZIONI DI MANODOPERA	24
Titolo 5 DISCIPLINA ECONOMICA	26
Art. 28. CONTABILITÀ DEI LAVORI	26
Art. 29. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	26

Art. 30	PAGAMENTI IN ACCONTO	26
Art. 31	PAGAMENTI A SALDO.....	29
Art. 32	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	30
Art. 33	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	30
Art. 34	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	31
Titolo 6 CAUZIONI E GARANZIE.....		32
Art. 35	CAUZIONE PROVVISORIA	32
Art. 36	CAUZIONE DEFINITIVA.....	32
Art. 37	RIDUZIONE DELLE GARANZIE	32
Art. 38	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	33
Titolo 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....		34
Art. 39	VARIAZIONE DEI LAVORI	34
Art. 40	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI.....	35
Art. 41	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	35
Art. 42	ADEGUAMENTO DEL PIANO DI SMALTIMENTO.....	36
Titolo 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E MONITORAGGI AMBIENTALI.....		37
Art. 43	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	37
Art. 44	NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE.....	38
Art. 45	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	38
Art. 46	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA.....	39
Art. 47	RISCHI DA INTERFERENZE.....	40
Titolo 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		41
Art. 48	SUBAPPALTO	41
Art. 49	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	44
Art. 50	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	44
Titolo 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....		46
Art. 51	ACCORDO BONARIO	46
Art. 52	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
Art. 53	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	47
Art. 54	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	49
Art. 55	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO	50
Titolo 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		53
Art. 56	ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO.....	53
Art. 57	DISEGNI DEL COSTRUITO (AS BUILT) E FASCICOLO DELL'OPERA	54
Art. 58	TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	54
Art. 59	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	54
Titolo 12 NORME FINALI		56
Art. 60	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	56
Art. 61	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	58
Art. 62	GESTIONE DEI RIFIUTI	59
Art. 63	DIFESA AMBIENTALE	60
Art. 64	FASE DI CARATTERIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO.....	60

Art. 65	RINVENIMENTI.....	60
Art. 66	CUSTODIA DEL CANTIERE	60
Art. 67	CARTELLO DI CANTIERE.....	61
Art. 68	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.....	61
Art. 69	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	62
Art. 70	CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.....	63
Art. 71	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	63

RIFERIMENTI NORMATIVI

Oltre alle norme indicate nel contratto il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni espresse nella normativa che segue:

TESTO UNICO EDILIZIA

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari In materia di edilizia.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

PREVENZIONE INCENDI

- D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- C.M. 27 febbraio 2007, n. 11411 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli edifici civili.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

RIFIUTI E AMBIENTE

- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164".

ACQUE

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale.

BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

NUOVO CODICE DELLA STRADA

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada.

CONTRATTI PUBBLICI

- Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.
- Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
- Protocollo di legalità sottoscritto in data 21/03/2018 dal Commissario Straordinario Gen. B. CC Giuseppe Vadalà e dal Ministro dell'Interno.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione".
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed interpretato dal D.Lgs. 56/2017- Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.P.R. 5-10-2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (Regolamento generale).
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza tipo);
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Legge sui lavori pubblici allegato F), limitatamente agli artt. 351, 352, 353, 354 e 355;

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- È soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:
- Norme Tecniche di cui all'allegato 4 della Delibera del Ministero della Sanità 4 febbraio 1977 (G.U. n° 48 del 21 Febbraio 1977);
- Norme Tecniche relative alle tubazioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 61 del 14 marzo 1986);
- D.M. 23/2/1971 n. 2445 "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto"; e successive modificazioni;
- Norme UNI - UNI EN - UNI ISO - UNI CEI - ecc. vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi;
- D.M. 3/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce";
- tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-CNEL e testi citati nel presente Capitolato.

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.

TITOLO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di rimozione di parte dei rifiuti che attualmente insistono all'esterno dei capannoni presenti nello stabilimento "Ex Nuova Esa" sito nei comuni di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV), nell'ambito della **quarta Fase** di intervento, per la cui descrizione si rimanda al Piano di Smaltimento allegato alla documentazione di gara, onde costituirne parte integrante.
2. I suddetti rifiuti sono stati posti sotto sequestro preventivo da parte dell'Autorità Giudiziaria, giusto decreto n. 6343/02 emesso dal GIP del Tribunale di Venezia in data 23.02.2004 - SIEP 388/2011 DEL 28/02/2013 – CORTE APPELLO VENEZIA.
3. In particolare le attività di cui al presente Capitolato devono prevedere:
 - a. La Caratterizzazione di omologa dei rifiuti;
 - b. La rimozione e la gestione/movimentazione dei rifiuti all'interno dell'area Ex Nuova Esa;
 - c. Lo svuotamento e la bonifica di vasche interrato;
 - d. L'eventuale riconfezionamento degli stessi per renderli idonei al trasporto;
 - e. Il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto e la pesatura;
 - f. Lo smaltimento o il recupero finale dei rifiuti in oggetto.
4. Le attività di cui sopra dovranno essere eseguite presso l'impianto denominato "Ex Nuova Esa" sito nel Comune di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV) accessibile da Via Fornace.
5. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla documentazione di attuazione del Piano di Smaltimento complessivo con i relativi allegati.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
7. Per una più esaustiva descrizione delle lavorazioni richieste si veda il Piano di Smaltimento.

Art 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'ammontare complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari ad € 1.798.414,39 (euro unmilionesettecentonovantottoquattrocentoquattordici/39) ed è così suddiviso:
Importo soggetto a ribasso
Realizzazione delle attività di caratterizzazione, estrazione, smaltimento/recupero € **1.791.343,39**
Importo non soggetto a ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € **7.071,00**
2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo soggetto a ribasso.
3. Non sono soggetti a ribasso gli importi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi di quanto previsto nel Codice dei contratti e nel Decreto n. 81 del 2008.

Art 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto di appalto è stipulato parte **"a corpo"** e parte **"a misura"** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016.
2. Per la parte **"a misura"**, l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui all'Elaborato R3 redatto ai sensi degli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207/2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016.
5. Per la parte **"a corpo"** l'importo dei singoli prezzi delle lavorazioni, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa esser invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
6. Il prezzo offerto dall'appaltatore in sede di gara per ciascuna delle voci quantificate **"a corpo"** resta fisso ed invariabile; allo stesso modo, per tali lavorazioni, non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista delle categorie ancorché rettificata o integrata dall'offerente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi.
7. I prezzi unitari di cui al comma 6, relativi alla parte **"a corpo"** ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
8. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.
9. Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

Art 4. OGGETTO DELL'APPALTO - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

Tabella 1. Oggetto dell'Appalto

Servizi	Importo (€)	Principale / Secondario	Categoria Albo Gestori Ambientali richiesta	Subappaltabile %
Fase 4 – Omologa rifiuti rimozione, smaltimento rifiuti e bonifica delle vasche	€ 1.798.414,39	Principale	Cat.9 Classe C	SI fino al 40%

2. I gruppi di lavorazioni omogenee (altrimenti detti "capitoli di lavoro"), di cui all'articolo 43 commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del D.P.R. n. 207/10 sono quelli individuati nella sottostante tabella 2 ricavata dal computo metrico estimativo allegato di cui all'elaborato R3 allegato alla documentazione di gara. Le categorie contabili sono deducibili dalla medesima tabella.

Tabella 2 . Categorie contabili

LAVORI A CORPO					
n.	Categorie dei lavori				Euro
1	Apprestamento cantiere: noleggio baracche e pesa				€ 14.076,00
2	Carico dei reflui estratti dalle vasche				€ 17.146,01
Totale lavoro a corpo					€ 31.222,00
LAVORI A MISURA					
n.	Categorie dei lavori	u.m.	quant.	p.u.	Euro
3	Trasporto rifiuti liquidi vasche	t	396	41,80	16.552,80
4	Smaltimento dei reflui estratti dai serbatoi comprensivo dei costi di caratterizzazione e del carico inclusi rifiuti solidi/pastosi	t	396	vari	€ 197.370,00
5	Bonifica delle vasche comprensivo del trasporto e smaltimento inclusi rifiuti solidi/pastosi	t	40	€ 1.500,00	€60.000,00
6	Carico sui mezzi dei rifiuti solidi esterni disposti in cumulo	m³	2970	€ 3,90	€ 11.583,00
7	Trasporto dei rifiuti solidi esterni disposti in cumuli (terre e fanghi) pericolosi e non pericolosi	m³	2970	Vari	€ 45.915,58
8	Smaltimenti rifiuti solidi esterni disposti in cumulo compresa attività di omologa	t	4.140	Vari	€ 1.426.500,00
9	Monitoraggio ambientale	cad	4	€ 550,00	€ 2.200,00
Totale lavoro a misura					€ 1.760.121,38
a)	Totale importo esecuzione Servizio				1.791.343,39
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso				€ 7.071,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)					€ 1.798.414,39

3. È condizione per la stipula del contratto il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alle Categorie 9 Classe C. L'impresa o il raggruppamento, il consorzio o la rete di imprese, dovranno dimostrare di possedere, anche cumulativamente, le iscrizioni alle suddette categorie. In particolare, i singoli operatori economici componenti di un RTI possono, al fine di raggiungere il requisito prescritto, procedere al cumulo delle rispettive classi di iscrizione all'Albo, purché ciò avvenga in simmetria rispetto all'importo dei lavori che ciascuno di essi dovrà eseguire in ordine alla categoria prevalente prevista dal bando. Quindi tutti devono possedere le categorie previste dal bando ma possono raggiungere la classe prevista dal bando cumulando le proprie, fermo restando il rispetto dell'importo del servizio (delibera ANAC n. 498 – 10 maggio 2017). Il presente requisito non è trasferibile mediante avvalimento, ai sensi dell'art.89 comma 10 del D.Lgs.50/2016.
4. In caso di mancato possesso della suddetta iscrizione la Stazione Appaltante non procederà alla stipula del contratto, provvedendo ad escutere la cauzione provvisoria dell'aggiudicatario, fatta salva ogni azione per ogni maggior danno patito e patendo e, se del caso, aggiudicare l'appalto all'operatore che segue in graduatoria.

TITOLO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati costituenti il Piano di Smaltimento, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Piano di Smaltimento di cui alla Relazione generale – Elaborato R1; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b. il presente Capitolato Speciale Norme Amministrative;
 - c. Il computo metrico estimativo, richiamato nel bando;
 - d. tutti gli elaborati grafici con particolare riferimento:
 - alla Relazione di Attuazione del Piano di Smaltimento Relazione Generale – R1 e relativi allegati;

- all'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art. 3;
- al D.U.V.R.I. di cui all'articolo all'art. 26, comma 3-ter;
- al cronoprogramma;

e. le polizze di garanzia.

I documenti di cui alle lettere b) e d) sono allegati al contratto. Gli altri documenti, sottoscritti dalle parti, sono conservati presso la Stazione Appaltante.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. il Codice dei contratti;
 - b. il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a. il computo metrico estimativo allegato alla Relazione Generale per l'attuazione della Fase 4 di Smaltimento;
 - b. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - c. le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 del Regolamento generale, predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall'appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale della Relazione generale R1 di Attuazione della Fase 4 del Piano di Smaltimento di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta tecnica.

Art 7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della Relazione Generale (Elaborato R1) e dei relativi allegati, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:
 - a. di avere preso piena e perfetta conoscenza della Relazione Generale (Elab. R1) e relativi allegati.
 - b. di aver verificato le relazioni ed averne accertato la congruità, l'eshaustività e la completezza, anche a seguito degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alle modalità di caratterizzazione dei rifiuti, alle classi tipologiche degli stessi individuate nella suddetta documentazione progettuale ed alla loro modalità di recupero o smaltimento;
 - c. di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere

necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il D.U.V.R.I. in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;

- d. di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
 - e. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
 - f. di avere considerato la distanza degli impianti di smaltimento e/o recupero, aperti o da aprirsi, e le condizioni di operabilità degli stessi per la durata e l'entità dei lavori;
 - g. di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti; in carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
 - h. di avere altresì valutato, le possibili modalità di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti indicati progettualmente anche attraverso la visita dei luoghi e, in relazione di questo, di essere in grado di garantire l'allontanamento dei rifiuti;
 - i. di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
 - j. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - k. di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri derivanti dai tempi previsti per i pagamenti.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio di cui trattasi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora vigenti) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
5. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
6. Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dalle abitazioni e dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali impianti e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto dell'Ente Appaltante.

Art 8. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si riserva di avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del

D.Lgs.50/2016.

2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire ed in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 207/2010, art. 87 comma 2, e assumerà la responsabilità tecnica della realizzazione dell'opera. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore di Esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
7. Il Direttore di cantiere si rapporterà con il Direttore dell'Esecuzione per tutti gli aspetti tecnici inerenti all'esecuzione del presente servizio.
8. Il Direttore di cantiere si occuperà del rispetto dei dettati di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 comma 3-ter del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.
9. In particolare il Direttore di cantiere ha la responsabilità di:
 - a. accertare la rispondenza della qualità dei materiali alle norme di Capitolato, controfirmando i certificati di origine prima della loro consegna alla Direzione dell'Esecuzione e assistendo alle prove e controlli della Direzione dell'Esecuzione;
 - b. controfirmare per presa visione gli elaborati costituenti la 4° Fase di attuazione dello smaltimento dei rifiuti e degli eventuali progetti costruttivi di cantiere, nonché di eventuali progetti di variante, prima dell'approvazione degli stessi da parte della Direzione dell'Esecuzione e della Stazione Appaltante;
 - c. controfirmare il verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'esecutore, nel quale si dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
 - d. controllare che i subappaltatori operino all'interno dei subappalti autorizzati preavvisando tempestivamente la Direzione dell'Esecuzione della eventuale necessità di estendere gli importi

autorizzati e inoltrando le relative richieste;

- e. controllare il perfetto adempimento di quanto disposto dal D.U.V.R.I. comprese le attività svolte dai subappaltatori autorizzati e dai fornitori;
- f. firmare la documentazione documentale a riscontro delle attività svolte costruito (AS-BUILT).

Art 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art 11. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Titolo 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art 12. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante costituirà un ufficio di Direzione dell'Esecuzione del contratto ai sensi del Titolo III del DM 49/2018, che può essere costituito da un Direttore di Esecuzione, un eventuale Direttore Operativo dell'Esecuzione e personale per l'assistenza di cantiere e per la contabilità.
2. I compiti e le responsabilità della Direzione di Esecuzione sono quelle definiti dalle vigenti leggi in materia.
3. La Direzione di Esecuzione comunicherà le proprie disposizioni con ordini e comunicazioni scritte.
4. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione di Esecuzione, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.

Art 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna e l'avvio del servizio in parola sarà disposta secondo quanto previsto dal Titolo III del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore di esecuzione"
2. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto a partire dalla data del verbale di consegna. Lo stesso verbale verrà effettuato non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultima comunicazione inerente l'aggiudicazione, previa convocazione dell'esecutore, salva la possibilità di consegna sotto riserva di legge (ex. art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016)
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Servizio fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni: i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggiore prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata
4. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio dell'esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, se il mancato inizio delle opere determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; il Direttore dell'Esecuzione provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 2 e ne comunica l'esito al Direttore dell'Esecuzione. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
6. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori anche in via parziale o frazionata. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della predetta facoltà, l'Appaltatore rinuncia a pretese economiche ulteriori rispetto a quelle spettanti sulla base del Contratto, nonché a domande di proroga o concessione di termini suppletivi alla data di ultimazione dei lavori.

7. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

Art 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Con riferimento al cronoprogramma riportato nell'elaborato R6 allegato alla documentazione di gara, la durata massima dell'appalto è pari a **157 (centocinquantesette) giorni naturali e consecutivi**, utili per il definitivo allontanamento dei rifiuti individuati nella suddetta Relazione.
2. Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.
3. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di fissare, in corso dei lavori, ulteriori scadenze intermedie inderogabili tenuto conto delle priorità di esecuzione dei lavori, meglio individuate nel Cronoprogramma di cui al comma 1 posto a base di gara.
4. Nel Contratto d'Appalto verrà indicato il tempo utile tenendo conto dell'eventuale riduzione offerta dall'Appaltatore in sede di gara, mantenendo inalterate le priorità di esecuzione delle opere segnalate nel Cronoprogramma allegato alla Relazione di Attuazione della Fase 4 di Smaltimento posto a base di gara che dovranno essere esplicitate nel Programma esecutivo dei lavori (P.E.L.).

Art 15. PROROGHE

1. Se l'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Art. 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine predetto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore dell'Esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P. corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dell'Esecuzione.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dell'Esecuzione se questi non si esprime entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dell'Esecuzione se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 15 giorni e di 7 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni ed a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1,2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova applicazione l'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'Art. 14, si intendono i singoli termini delle soglie parziali ed il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

Art 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio di cui trattasi proceda utilmente a regola d'arte, la Direzione dell'Esecuzione del contratto d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione delle attività redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. L'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. L'adeguata motivazione a cura della Direzione dell'Esecuzione;
 - c. L'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da un suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Se la sospensione o le sospensioni se più di una, comunque disposta/e ai sensi del presente articolo nell'ambito dei lavori, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 14, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, come previsto nel cronoprogramma e da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsti nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 19.
8. L'interruzione delle attività in attesa del rilascio delle autorizzazioni, da parte di altri Enti e finalizzate allo smaltimento o al recupero dei rifiuti, o alla messa in esercizio di impianti mobili di trattamento da rientrano tra le cause di sospensione di cui al presente comma.

Art 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore ed al Direttore dell'Esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore ed al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art 18. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle attività, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a 1,0 per mille dell'importo contrattuale;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. dell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione per la consegna degli stessi ai sensi dell'Art. 13 commi 3 e 4;
 - b. dell'inizio del servizio per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'Art. 13;
 - c. nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore di esecuzione;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione di Esecuzione per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2 lettera c) è applicata all'importo delle attività ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2 lettera d) è applicata all'importo delle opere di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore di Esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 21 in materia di risoluzione del contratto;
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.

Art 19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione di Esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento che deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dell'Esecuzione del contratto, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dell'Esecuzione si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione

Appaltante, mediante ordine di servizio ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- a. Per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. Per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, che siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c. Per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d. Per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, analisi prove di tenuta e di funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di progetto; fatto salvo quanto previsto all'Art. 14 del presente Capitolato, tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore di Esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c. L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo che siano ordinati dalla Direzione di Esecuzione o espressamente approvati da questa;
 - d. Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili,
 - e. Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato o dal Capitolato generale d'appalto;
 - f. Le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente;
 - h. Le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal direttore di Esecuzione, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori o di risoluzione del contratto.

Art 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo, imputabile all'appaltatore nel rispetto del termine finale per l'ultimazione dei lavori superiore al 20% dei giorni naturali consecutivi individuati nel cronoprogramma, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 18 comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dell'Esecuzione dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni, fatta comunque salva ogni azione anche giurisdizionale, la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Contratti, è possibile anche in caso di ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto della scadenza fissata ai sensi dell'Art. 14 del presente Capitolato. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4.

Titolo 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art 22. NORME GENERALI

1. Si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi di contratto o nei compensi a corpo tutti gli oneri e spese dell'Appaltatore per:
 - a. i tracciamenti, il loro controllo e la conservazione dei picchetti, punti fiduciali o capisaldi;
 - b. il prelievo di campioni di qualsiasi genere dalle opere eseguite ed in corso di esecuzione;
 - c. i costi di utilizzo e nolo di eventuali impianti mobili di smaltimento o di recupero ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. le prove, verifiche, collaudi e controlli previsti dal Piano di Smaltimento e/o dal presente Capitolato Speciale nonché le prove da eseguire presso laboratori specializzati ufficiali al fine di accertare le caratteristiche dei singoli materiali e la rispondenza degli stessi e dei lavori eseguiti alle prescrizioni di Capitolato ed agli ordini della Direzione dell'Esecuzione;
 - e. i sondaggi, prelevamenti e prove e quanto necessario per determinare le caratteristiche chimiche, litologiche e mineralogiche dei terreni, dei materiali/sostanze e dei rifiuti interessati dal presente servizio e ritenuti necessari dalla Direzione dell'Esecuzione, anche se eseguiti al solo scopo di individuarne le classificazioni per accertare il rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dai prezzi di Contratto;
 - f. l'assolvimento di tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore così come specificati nei documenti contrattuali.

Art 23. LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati progettuali o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata sommando i prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara per le lavorazioni a corpo relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella 2 Art. 4 e nel Computo Metrico Estimativo allegato al Piano di Smaltimento. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni derivanti dall'offerta tecnica di cui all'Art. 3.
4. La lista delle voci e delle quantità per quanto attiene ai lavori a corpo, non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione

Art 24. LAVORI A MISURA

1. Fatto salvo quanto disposto all'Art. 3, le seguenti disposizioni valgono per le categorie delle opere quantificate "a misura" o per eventuali lavorazioni aggiuntive, effettuate in variante, nel corso dell'esecuzione dei lavori a corpo.
2. La misurazione e la valutazione delle attività eseguite e delle provviste a misura sarà effettuata con

metodi geometrici e la contabilizzazione degli stessi sarà fatta in base al numero, alla lunghezza, alla superficie, al volume, al peso secondo quanto previsto dai prezzi di contratto e dalle norme specifiche di misurazione riportate nel presente capitolo.

3. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti di alcun genere non rispondenti alle indicazioni riportate nella Relazione Generale – R1, se non saranno stati preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Servizio e da questo autorizzati.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
6. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui al Titolo 1 Art. 3.
7. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all' Art. 3, comma 8, pertanto:
 - a. le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nella Relazione Generale – R1 e relativi allegati, posta a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi unitari offerto in sede di gara;
 - b. le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nella Relazione Generale – R1 e relativi allegati, posta a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
8. Ai fini della contabilizzazione di eventuali opere in variante, i prezzi considerati saranno quelli offerti dall'Appaltatore in sede di gara e, qualora tali prezzi non siano congrui e proporzionati, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche di omologa dei nuovi rifiuti, si provvederà alla definizione di Nuovi Prezzi ai quali sarà applicato lo stesso ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara

Art. 24 PAGAMENTO ONERI PER LA SICUREZZA

1. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono valutati, per l'intero lavoro in appalto, in base a quanto evidenziato nel computo metrico estimativo.

Art. 25 VERIFICA DEI LAVORI, DIFETTI DI COSTRUZIONE E RIFACIMENTI

1. La Direzione dell'Esecuzione potrà fare eseguire, tanto in corso d'opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi accertamento sui lavori eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell'Impresa.
2. L'esito positivo di una verifica non esimerà l'Impresa dalle responsabilità conseguenti a vizi occulti.
3. L'Impresa dovrà demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla Direzione dell'Esecuzione, i lavori e le opere che a giudizio della stessa Direzione dell'Esecuzione risultassero eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto.
4. Qualora l'Impresa non ottemperasse agli ordini ricevuti, la Committente procederà direttamente o

tramite un'altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell'opera e la spesa relativa sarà a totale carico dell'Impresa.

Art. 26 ACCETTAZIONE DEI CORRISPETTIVI E PREZZI UNITARI

1. I corrispettivi, a corpo ed a misura, sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto; essi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo di svolgimento del servizio e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.
2. I corrispettivi per i lavori e le somministrazioni appaltati, e i relativi prezzi unitari che ne costituiscono la base di calcolo, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:
 - a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - b. per i rifiuti: ogni spesa per una loro corretta gestione, per il trasporto, il deposito preliminare, per le attività di recupero e smaltimento finale;
 - c. per i mezzi d'opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il personale di guida e comando;
 - d. per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
 - e. per i lavori: tutte le spese, nessuna esclusa, per la manodopera, per i mezzi d'opera provvisori e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
3. Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie fossero state espressamente ordinate dalla Direzione di Esecuzione, in tal caso solo la paga base degli operai verrà aumentata del 30%.

Art. 27 LAVORI IN ECONOMIA - PRESTAZIONI DI MANODOPERA

1. Il ricorso alle prestazioni in economia avrà carattere assolutamente eccezionale e potrà verificarsi, su ordine scritto della Direzione dell'Esecuzione, per lavori secondari, di poca importanza ed incidenza economica.
2. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata ai sensi del D.M. n. 49 del 07/03/2018 e comunque secondo le seguenti modalità:
 - a. per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b. per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
3. Sono contabilizzate le ore effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazioni di giornata lavorativa, e non vengono riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
4. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o dichiarate dall'appaltatore nei modi e termini di cui sopra non sono in alcun modo riconosciute.
5. Il nolo di mezzi d'opera sarà riconosciuto esclusivamente per il tempo di effettivo impiego in cantiere, escludendo pertanto anche il tempo in cui il mezzo rimane a disposizione.

6. Il nolo di attrezzature decorrerà dalla data in cui le stesse saranno approntate ed utilizzabili e cesserà con l'ultimazione delle attività.
7. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili.
8. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono determinate nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
9. Le quantità relative ai noleggi saranno valutate ad ore e mezze ore e saranno contabilizzate per tutto il tempo durante il quale i meccanismi e le attrezzature funzioneranno per conto della Stazione Appaltante.
10. I prezzi relativi al noleggio di un'attrezzatura e di un macchinario comprendono tutte le spese per dare gli stessi a piè d'opera pronti per l'uso, completi di accessori, gli oneri relativi alla informazione e formazione dell'operatore sui rischi del cantiere, gli oneri in generale per la sicurezza e di quant'altro occorra per il loro regolare funzionamento, a cui vanno aggiunte le quote relative alle spese generali ed all'utile dell'Appaltatore entrambe ridotte del ribasso d'asta.

Titolo 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28 CONTABILITA' DEI LAVORI

1. Le fatture dovranno essere intestate a: Veneto Acque S.p.a. Codice Univoco Ufficio UFRD5X ed il pagamento sarà subordinato alle verifiche, con esito positivo, di cui al presente Titolo 5
2. La contabilità dei lavori a misura sarà effettuata dal personale incaricato dalla Direzione dell'Esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore ed ha lo scopo di accertare lo stato di realizzazione dell'opera stessa in relazione alle lavorazioni elencate in tab 2 Titolo 1 Art. 4.
3. Per le opere a misura lo stato di realizzazione dell'opera verrà accertato con misure analitiche e con i criteri di valutazione definiti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Le misure e gli accertamenti contabili saranno effettuati man mano che procedono i lavori.
5. Resta salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica della contabilità in occasione delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo.

Art. 29 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, verrà riconosciuto all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
3. Ai sensi dello stesso articolo, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Art. 30 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di quanto disposto al Titolo 4, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5% di ogni S.A.L. per infortuni e al netto dell'importo delle precedenti rate di acconto e della quota parte dell'anticipazione di cui all'Art. 29, raggiungono le seguenti soglie:
 - a. S.A.L. 1: al raggiungimento del 50% del valore del servizio
 - b. S.A.L. 2: pari al 90% del valore del servizio.
2. I pagamenti saranno disciplinati come indicato al comma 1
3. il rimanente 10% sarà liquidato, a seguito dell'acquisizione della documentazione richiamata all'art. 31 con particolare riferimento alla Certificazione di Avvenuto Smaltimento rilasciato

dall'impianto di destino finale dei rifiuti.

4. Il direttore di esecuzione provvede al controllo amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 26 del D.M. n. 49 del 07/03/2018;
5. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1 lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
7. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
8. In deroga alla previsione del comma 1 se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1,
9. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'Art. 31. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
10. Il pagamento è subordinato:
 - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'Art. 54;
 - b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 11;
 - c. agli adempimenti di cui all'Art. 50 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e. alla verifica, con esito positivo, della presenza di tutti i documenti relativi ai materiali impiegati, alle certificazioni e alle prove di laboratorio sui campioni prelevati, per la quota parte dei lavori eseguiti;
 - f. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
11. Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere

presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore, e l'eventuale subappaltatore, attesta l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell'8 ottobre 2012.

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, ai fini di cui all'Art. 63, comma 2.

Art. 31 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quaranta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e trasmesso al R.U.P.: col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 alle condizioni di cui al comma 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato:
 - a. alla presentazione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti;
 - b. all'acquisizione del DURC ai sensi dell'Art. 54;
 - c. all'ottemperanza, da parte dell'Appaltatore, degli adempimenti di cui all'Art. 54 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d. all'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'Art. 69 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e. alla verifica, con esito positivo, della presenza di tutti i documenti relativi ai materiali impiegati, alle certificazioni e alle prove di laboratorio sui campioni prelevati, per la quota parte dei lavori eseguiti;
 - f. all'acquisizione della quarta copia dei Formulari;
 - g. all'acquisizione dei Certificati di avvenuto Smaltimento;
 - h. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore, e l'eventuale subappaltatore, attesta l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell'8 ottobre 2012.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
9. L'appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 32 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito di cui all'art. 14 per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Art. 33 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e C.C. art. 1264, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Titolo 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 35 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi di quanto previsto nel Codice dei contratti art. 93, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

Art. 36 CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Aggiudicatario è tenuto a presentare una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016; la cauzione definitiva dovrà essere presentata alla data di stipula del contratto.

Art. 37 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Art. 35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'Art. 36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito.

Art. 38 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a. prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto;
 - b. essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
 - a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
7. Le garanzie di cui al comma 3, e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo o analogo; a tale scopo:
 - a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;
 - b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del

contratto d'appalto;

c. restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

8. Nel caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".
9. L'Appaltatore è tenuto altresì a presentare le seguenti polizze assicurative:
 - a. polizza verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) che copre il datore di lavoro dalla rivalsa dell'Inail nei suoi confronti. Il massimale non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00, con limite per singolo dipendente infortunato non inferiore a € 2.000.000,00.
 - b. polizza di responsabilità civile autoveicoli (R.C.A.), come previsto dal D.Lgs. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per mezzi d'opera o di trasporto soggetti a circolazione su strade pubbliche.
 - c. polizza di responsabilità ambientale/inquinamento per attività presso terzi, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.
10. I danni conseguenti ad anomalie riscontrate nel corso dei lavori o successivamente alla loro ultimazione ed imputabili ad una non corretta esecuzione delle attività di caratterizzazione analitiche/merceologiche, svuotamento, bonifica e smantellamento dei serbatoi, dovranno essere indennizzati attraverso la polizza assicurativa di cui al precedente comma 3 del presente Art. 40, che dovrà pertanto coprire un periodo di almeno 5 anni. Tra i possibili danni si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la propagazione o la dispersione di sostanze liquide, solide e gassose nelle matrici ambientali circostanti.

Titolo 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 39 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dell'Esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione dell'Esecuzione prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore di Esecuzione per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore 5% (cinque per cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella 1 di cui all'Art. 4, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'Art. 27, comma 2, lettera b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione del Direttore di Esecuzione, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del D.U.V.R.I., con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui al D.M. n. 49 del 07/03/2018, l'appaltatore, durante il corso del Servizio può proporre al Direttore dell'Esecuzione eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte, il relativo risparmio di spesa, costituisce per metà economia a favore della Stazione Appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.

Art. 40 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili a carenze progettuali, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 41 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri stabiliti dal Codice dei Contratti.
3. In particolare, per l'esecuzione delle attività, per le forniture ed i noli che si dovessero presentare in corso d'opera e di cui non siano previsti i prezzi nel contratto, la Stazione Appaltante, in contraddittorio con l'Appaltatore, provvederà alla formulazione di "Nuovi Prezzi" ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli di attività simili previste nell' Elenco Prezzi contrattuale. In difetto, i "Nuovi Prezzi" saranno

fondati primariamente su elenchi prezzi regionali o C.C.I.A.A. della regione Veneto; secondariamente su regolari analisi facendo riferimento a prezzi di mercato.

4. I "Nuovi Prezzi", che saranno fatti risultare da apposito verbale, saranno soggetti al ribasso d'asta.

Art. 42 ADEGUAMENTO DEL PIANO DI SMALTIMENTO

1. Il Piano di Smaltimento a base di gara è stato sviluppato ad un livello di definizione sufficiente per consentire che ogni attività e lavorazione sia identificabile: lo stesso sarà aggiornato introducendo, oltre alle migliori offerte in sede di gara, tutte le modifiche tecniche e dimensionali conseguenti all'individuazione, da parte dell'Appaltatore, di determinati prodotti e soluzioni presenti nel mercato, ivi compresa l'introduzione di sistemi per il trattamento del rifiuto.
2. Il suddetto adeguamento dovrà altresì comprendere, laddove necessario, la stesura di un piano di monitoraggio individuale, da concordare preventivamente con i tecnici dello SPISAL, sviluppato sulla base dei riscontri analitici ottenuti nel corso delle indagini aria - ambiente condotte dalla Stazione Appaltante e che preveda l'utilizzo di esposimetri individuali.

Titolo 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E MONITORAGGI AMBIENTALI

Art. 43 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art. 54;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a. il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'Art. 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1., lettera i), del Decreto n. 81 è individuata

nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'Art. 46 , comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 44 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è obbligato:
- a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'Art. 45, commi 1, 2 o 5, oppure all'Art. 47, Art. 48, Art. 49 e Art. 50.
5. L'appaltatore dovrà prevedere, durante tutte le lavorazioni, di dotare il proprio personale di esposimetri portatili come indicato all'art. 42 comma 2.

Art. 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dell'Esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 44 comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008.
2. I piani operativi di sicurezza devono essere redatti in conformità al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria ove si tratti di raggruppamento temporaneo o all'impresa consorziata che esegue la maggior percentuale di lavori nel caso di consorzio ordinario; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
6. L'Appaltatore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché i lavori si svolgano nel pieno rispetto delle norme vigenti, emanate o comunque applicabili sul territorio nazionale. E pertanto a carico dell'Appaltatore, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza, compreso il controllo sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme di sicurezza e dell'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione dalla medesima Impresa.
7. L'Appaltatore dovrà effettuare un'adeguata formazione ed informazione del Personale con particolare riferimento alla sicurezza e alle condizioni generali che regolano il presente appalto. Gli oneri di formazione saranno a carico dell'Appaltatore.
8. L'Appaltatore dovrà usare esclusivamente attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti in materia di protezione e sicurezza del personale utilizzatore e riportanti la marcatura CE.
9. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali infortuni sul lavoro occorsi al proprio personale o a quello di eventuali Subappaltatori correlati all'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato.

Art. 47 RISCHI DA INTERFERENZE

1. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere affinché le aree d'intervento siano interdette all'accesso ai non addetti al lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad attuare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici presenti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza, redatti delle imprese subappaltatrici medesime, compatibili tra loro e coerenti con quanto indicato nel Piano Operativo di Sicurezza dell'appaltatore e nel D.U.V.R.I..
3. Poiché nel sito potrebbero essere presenti sottoservizi di varia natura non segnalati e/o non individuabili preliminarmente, l'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione durante i lavori che comportino demolizioni, scavi o altre azioni meccaniche che li possano danneggiare. Nel caso in cui l'Appaltatore procuri danni a servizi tecnologici o manufatti di qualsivoglia tipo durante l'esecuzione dei lavori, sarà tenuto a predisporre immediate contromisure e le azioni necessarie a contenere i danni arrecati, nel contempo attivarsi prontamente al fine di provvedere alla riparazione definitiva all'impianto o servizio danneggiato.
4. L'Appaltatore dovrà verificare a proprie spese la presenza dei sottoservizi e coordinarsi con i vari enti competenti per programmare e realizzare le opere in completa sicurezza ed in accordo con i regolamenti specifici in materia.
5. L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Stazione appaltante; nonché, a richiesta della Direzione dell'Esecuzione, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

Titolo 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni sono subappaltabili nella misura massima del 40% (quaranta per cento);
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal D.U.V.R.I.;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo Art. 69, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei contratti;
 - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia

dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

- 2) se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a. l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal D.U.V.R.I. connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione dei Lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
9. Le attività relative ad operazioni da eseguire in ambienti confinati non sono subappaltabili.

Art. 49 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore di Esecuzione ed il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, commi 5 e 6, è considerato subappalto qualsiasi contratto nell'ambito del quale il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell'appaltatore che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
6. Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
7. Ai subappaltatori, ai sub affidatati, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 6, si applica l'Art. 53, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 50 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'Art. 54, comma 2;
 - b. all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'Art. 48;
 - c. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 69 in materia di tracciabilità dei

pagamenti;

d. alle limitazioni di cui all'Art. 53, comma 2 e all'Art. 54, comma 3.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a. l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art. 48, comma 4, lettera b);
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
6. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Appaltatore, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
7. É sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'appaltatore, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

TITOLO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.

Art. 51 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205, del Codice dei contratti, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle suddette riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
2. A fronte della comunicazione di cui al comma 1, il responsabile del procedimento deve valutare l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della misura percentuale di cui al comma 1. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
3. Nell'ipotesi di effettivo raggiungimento della misura percentuale di cui al comma 1, il R.U.P., fatta salva la possibilità di avviare la costituzione della Commissione di cui all'art. 205 del Codice dei contratti, formula, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, proposta di accordo bonario, trasmettendola contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni comunicazione di cui al comma 1.
4. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, l'appaltatore e la Stazione Appaltante, questa ultima nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari. La mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
5. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
6. I procedimenti di accordo bonario riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o in sede di contenzioso, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.
9. La procedura di cui al comma 8 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 52 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e/o discendenti dall'interpretazione dello stesso, ivi comprese quelle discendenti dalla mancata conclusione di accordo bonario ai sensi dell'Art. 51, è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Venezia, con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Art. 53 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'Art. 30 e Art. 31 del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dell'Esecuzione dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del

committente ai sensi dell'articolo 5, comma I, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. L'appaltatore può ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 – così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice antimafia sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvalgano della facoltà di distacco della manodopera
8. Per le finalità di cui al comma 7 l'appaltatore ha l'obbligo di inviare tutta la documentazione relativa all'impresa distaccante per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia

Art. 54 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «13» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - a. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - b. la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - c. per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - d. per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - e. per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'Art. 30 e dell'Art. 31 del presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all'Art. 55, comma 1, lettera m), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
 - f. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - g. verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.
 - h. se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla

liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 55 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'Art. 21, i seguenti casi:
 - a. l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi di una Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b. inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, del D.U.V.R.I. o al Piano Operativo di Sicurezza di cui all'Art. 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - j. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'Art. 69, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - l. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1 -bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - m. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
 - a. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati del Codice dei contratti;
 - b. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c. decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo/Piano di Smaltimento che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a. affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso in cui l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a) oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
8. La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione di cui al D.lgs. n. 159/2011, che evidenzia situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la Stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Titolo 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56 ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione delle prestazioni al Direttore di Esecuzione. In ogni caso alla data di scadenza del termine finale di cui all'Art. 14, comma 1 e del termine intermedio di cui all'Art. 14, comma 3 del presente capitolato, qualora le relative lavorazioni non siano ultimate, il Direttore di Esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. Al termine del servizio ed a fronte della comunicazione di cui al comma 1 dell'impresa appaltatrice, il Direttore dell'Esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta ed a seguito dei necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, il certificato di ultimazione delle prestazioni; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dell'Esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 18, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dell'Esecuzione del contratto ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio /regolare esecuzione. Durante tale periodo, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dagli artt. 1668 e 1669 del Codice Civile:
 - a. l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico la manutenzione, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari;
 - b. la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente ed a regola d'arte, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dell'Esecuzione del contratto, ma rimanendo obbligato in ogni caso alla rendicontazione di quanto eseguito;
 - c. ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini stabiliti nell'ordine scritto dalla Direzione Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
6. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 49 del 07/03/2018.
7. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dell'Esecuzione dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'Art. 58, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'Art. 31.

Art. 57 DISEGNI DEL COSTRUITO (AS BUILT) E FASCICOLO DELL'OPERA

1. È onere dell'Appaltatore presentare alla Direzione dell'Esecuzione del contratto una relazione descrittiva relativa alle operazioni di caratterizzazione, estrazione, smaltimento e bonifica così come realizzate, corredata dai documenti attestanti la corretta esecuzione, il regolare smaltimento delle sostanze e l'impiego di macchine e mezzi a norma, firmati dal Rappresentante legale dell'Appaltatore e dal Direttore Tecnico. Tali elaborati dovranno indicare:
 - a. Imprese esecutrici (Appaltatore e/o subappaltatore);
 - b. Periodo di realizzazione;
 - c. quantitativo, modalità e siti di recupero/smaltimento;
 - d. documentazione attestante la tracciabilità del rifiuto e certificato di avvenuto smaltimento o recupero;
 - e. Esiti delle analisi chimiche effettuate e degli eventuali monitoraggi aria -ambiente;
 - f. Materiali ed apprestamento utilizzati;
 - g. Documentazione fotografica, di cui si dovrà dare evidenza nelle planimetrie con specifici con visuali;
 - h. Per gli impianti elettrici ed idraulici laddove necessari: gli schemi di sistema e d'installazione con la dichiarazione di regolare esecuzione.

Art. 58 TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 2 (due) mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
4. L'appaltatore dovrà fornire in ogni caso tutta l'assistenza necessaria per il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 59 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del certificato di regolare esecuzione, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'Art. 56, comma 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, oppure nel diverso termine assegnato dalla Direzione dell'Esecuzione.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237-bis del Codice dei contratti, l'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dell'Esecuzione dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza

dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'Art. 56, comma 5.

Titolo 12 NORME FINALI

Art. 60 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale, al D.M. n. 49 del 07/03/2018 e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a. la fedele esecuzione del Piano di Smaltimento, completato con le proposte tecniche offerte in sede di gara dall'Appaltatore, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore di esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore di esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra gli sfalci ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal Piano di Smaltimento/progetto definitivo – esecutivo, dall'eventuale Capitolato Speciale Norme tecniche e/o che verranno ordinate dalla direzione dell'Esecuzione, sui materiali e sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione ed in relazione alle verifiche ed alle analisi previsti per accertare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica.
 - e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati previsti dal capitolato;
 - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso;
 - h. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - i. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dell'Esecuzione dei Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - j. la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei

punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

- k. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- l. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore di esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- m. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione dell'Esecuzione; nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- n. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- o. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- p. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- q. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- r. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- s. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo certificato di regolare esecuzione;
- u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- v. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- w. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.
5. Qualora risultasse che le opere non fossero state effettuate in conformità al Piano di Smaltimento/Progetto Esecutivo-definitivo e secondo le regole d'arte, la Direzione dell'Esecuzione ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti ad eliminare le irregolarità. Gli interventi conseguenti sono a carico dell'Appaltatore, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli eventuali danni conseguenti.

Art. 61 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato a:
 - a. intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b. firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore di esecuzione, subito dopo la firma di questi;
 - c. consegnare al Direttore dell'Esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale e ordinate dal Direttore dell'Esecuzione Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. consegnare al Direttore dell'Esecuzione del contratto le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore di Esecuzione.
2. L'appaltatore deve produrre alla Direzione dell'Esecuzione del contratto un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dell'Esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 62 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'appaltatore si configura a tutti gli effetti come Produttore/Detentore di tutti i rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni che dovranno essere conferiti ad impianti di destino finale esterni;
2. L'appaltatore deve poter garantire in ogni momento dell'esecuzione del contratto, su richiesta del Direttore di Esecuzione del R.U.P. o della Stazione Appaltante, la tracciabilità dei rifiuti lungo la filiera di smaltimento o recupero rispettando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190, 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oltre ai dettami dell'art. 6 del D.L. 135 del 14.12.2018;
3. L'appaltatore dovrà pertanto adempiere a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di campionamento, classificazione e caratterizzazione dei rifiuti e lo stesso è altresì responsabile di tutti gli adempimenti ambientali conseguenti allo stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti (formulari, registri C/S.) nonché alle conseguenti, comunicazioni ambientali (MUD etc.).
4. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, con almeno 15 giorni di preavviso, i nominativi degli impianti di destinazione dei rifiuti prodotti, provenienti dallo svuotamento e dalla bonifica dei serbatoi e dalla vasche di cui trattasi, unitamente alle relative autorizzazioni.
5. L'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione del contratto i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, gli estremi delle imprese impiegate per il trasporto, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di destinazione. L'appaltatore è obbligato ad acquisire la medesima comunicazione dai subappaltatori / subcontraenti, in relazione ai rifiuti prodotti e smaltiti nei rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla al Direttore dell'Esecuzione dei Lavori.
6. L'Appaltatore è tenuto a produrre al Direttore dell'Esecuzione del contratto, dietro sua semplice richiesta, le evidenze documentali relative all'avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli eventuali subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento/recupero dei rifiuti.
7. Eventuali ulteriori indagini ed analisi sul rifiuto aggiuntive a quelle indicate e finalizzate all'omologa del rifiuto sono compensate nella voce di prezzo relativa allo smaltimento dei rifiuti.
8. I costi per la bonifica e pulizia di eventuali serbatoi, cisterne, vasche e autocisterne sono interamente a carico dell'Appaltatore e sono compensate nella voce di prezzo relativa allo smaltimento dei rifiuti.
9. Con bonifica dei serbatoi si intende la rimozione del fondame, morchia di fondo ed in generale di tutte le parti solide non pompabili che residuano sul fondo dei serbatoi ad ultimazione delle operazioni di svuotamento.

Art. 63 DIFESA AMBIENTALE

1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
 - a. evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 - b. effettuare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti con le modalità indicate in progetto, secondo la normativa vigente e presso discariche autorizzate;
 - c. segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dell'Esecuzione dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di materiali contaminati.

Art. 64 FASE DI CARATTERIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO

1. Le attività di caratterizzazione analitica per l'omologa dei rifiuti solidi e delle sostanze contenute in serbatoi sono funzionali ad una completa ed esaustiva classificazione delle stesse finalizzata alla gestione e recupero/smaltimento finale delle stesse. Ciò premesso, non sarà ammessa alcuna contestazione in relazione ad eventuali problematiche connesse con lo smaltimento delle suddette sostanze, se conseguenti ad una non completa o poco rappresentativa caratterizzazione del contenuto dei serbatoi di cui trattasi.
2. In caso di ricorso all'utilizzo di impianti mobili per il trattamento dei rifiuti, prima del loro definitivo smaltimento e/o recupero e qualora necessario, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante l'autorizzazione all'esercizio del suddetto impianto rilasciata ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 ed attenersi, per il suo esercizio, alle disposizioni rilasciate in sede autorizzativa. I tempi per l'eventuale richiesta di autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 non saranno contabilizzati nei tempi di esecuzione dei lavori e verranno concordati e valutati preventivamente con la Stazione Appaltante in sede di aggiornamento del Piano di Smaltimento

Art. 65 RINVENIMENTI

1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprietà della Committente, fatto salvo quanto possa essere di competenza dello Stato.
3. Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza di eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dell'Esecuzione del contratto in seguito a rinvenimenti; la durata di dette sospensioni non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori.
4. Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento.

Art. 66 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi

di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 67 CARTELLO DI CANTIERE

- 1 Prima dell'avvio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, da redigere secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
- 2 Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 68 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

- 1 Trovano applicazione gli articoli 121 e 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Art. 69 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 34.
2. A richiesta della Stazione Appaltante l'appaltatore ovvero il subcontraente, si impegna a trasmettere, entro 7 (sette) giorni dalla data di richiesta, uno o più contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 3, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 3, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), o ai commi 4 e 5, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera k), del presente Capitolato speciale.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 2, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 3, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 70 CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. È fatto obbligo per l'Appaltatore, ad inizio dei lavori, di comunicare, alla Stazione Appaltante, l'elenco di tutte le imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con particolare riguardo alle seguenti forniture e servizi ritenuti "sensibili":
 - a. trasporto e smaltimento di rifiuti;
 - b. noli a freddo o a caldo di macchinari;
 - c. servizi di trasporto;
 - d. guardiania di cantiere.L'elenco deve essere aggiornato nel caso intervengano variazioni dello stesso.
2. Il direttore di cantiere deve tenere costantemente aggiornato un elenco del personale e dei mezzi che, a qualsiasi titolo, operano nel cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.
3. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra attività che venga avanzata nel corso dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

Art. 71 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e. l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.